



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
USCITA - 13/07/2006 - 0006463



Alla Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura

REGGIO EMILIA

Oggetto: Contratto di associazione in partecipazione - domanda di iscrizione al REA

Codesta Camera di commercio chiede di conoscere il parere della scrivente in merito alla "iscrivibilità nel Repertorio Economico Amministrativo di un'attività economica sottoposta a regime autorizzatorio il cui effettivo esercizio venga svolto dall'associato in partecipazione".

A quanto risulta dal quesito nonché da ulteriori chiarimenti forniti da codesta Camera per le vie brevi, si tratta di una denuncia di "inizio di attività di prestazione di servizi di gestione di distributori di carburanti(...)per conto terzi (...)"; la domanda di iscrizione è stata avanzata dalla società associata che in base al contratto di associazione in partecipazione ha la gestione dell'impianto di distribuzione di carburante la cui relativa licenza è intestata all'associante che gestisce l'impresa; all'associato è conferito mandato gratuito per la tenuta e la corretta compilazione del registro di carico e scarico e di tutti i libri obbligatori prescritti dalla normativa vigente.

In merito a ciò si osserva quanto segue.

Occorre premettere che per quanto riguarda le iscrizioni delle notizie REA la scrivente condivide la vigenza del principio della "tipicità" risultante, a parere della scrivente, dalle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.P.R. 581/95. In base a dette disposizioni le notizie da iscrivere nel REA sono quelle previste dalla legge e per le quali, comunque, non sia prescritta l'iscrizione o l'annotazione nel registro delle imprese o nelle sue sezioni speciali.

Tale principio, peraltro, era già stato adottato dalla scrivente in vigenza del Registro Ditte i cui principi fondamentali - per l'affinità dei due istituti - si ritengono ugualmente validi ed applicabili anche al REA.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055322 Fax 06483691

Al riguardo, quindi, sembra opportuno anche richiamare quanto contenuto nella circolare esplicativa n. 3202 datata 22.1.1990 che forniva chiarimenti in merito alle iscrizioni al Registro Ditte. In merito alle attività soggette all'iscrizione nel Registro si afferma la necessità dell'organizzazione in forma di impresa ed aggiunge a proposito, in particolare, delle associazioni in partecipazione, che queste ultime non possono essere iscritte in quanto tali, ma sono iscrivibili, invece, le ditte individuali e le società alle quali esse sono collegate (cfr. punto 1.1 della circolare citata).


Premesso quanto sopra si ribadisce che ai fini dell'iscrizione nel REA è necessario che l'attività sia svolta in forma di impresa. Conseguentemente è necessario che vi sia un'azienda facente capo ad un imprenditore che la gestisce, sottoponendo la sua attività all'elemento del rischio.

E' necessario, inoltre, per procedere all'iscrizione, che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio l'eventuale titolarità dell'autorizzazione abilitante allo svolgimento dell'attività.

Si ribadisce, infine, che l'iscrizione nel REA , secondo il parere della scrivente, è retto dal principio di tipicità e che pertanto, occorre valutare le singole fattispecie al fine di verificare la iscrivibilità alla luce dei requisiti richiesti in via generale dalla legge come ad esempio la necessaria imprenditorialità e professionalità dell'attività, nonché alla luce dei requisiti specifici richiesti dalla legge nei singoli casi.

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Spigarelli)



DL/ associazione in partecipazione

